

Assemblea generale  
della Corte Militare di Appello

*Anno Giudiziario 2016*

*Intervento*

*del Procuratore Generale Militare della Repubblica  
presso la Corte Militare di Appello*

*- Dr. Antonio SABINO -*

*Roma, 26 Febbraio 2016*

Mi associo ai saluti e ai ringraziamenti già espressi da chi mi ha preceduto negli interventi.

La vostra gradita e significativa partecipazione dimostra che la giustizia militare rappresenta ancora un settore meritevole di interesse sia per il mondo militare che per quello giudiziario, qui rappresentati ai massimi livelli.

Il mio breve intervento vuole preliminarmente dar conto in estrema sintesi di alcuni specifici aspetti concernenti le attività svolte dalle procure militari per poi passare a qualche considerazione di ordine più generale.

## ATTIVITA' DELLE PROCURE MILITARI

Per iniziare vorrei mettere in luce un dato statistico che è ormai diventato una costante negli ultimi anni, ossia la flessione dei carichi di lavoro, sia per quanto riguarda i soggetti noti, sia per gli ignoti.

Per noi magistrati militari questo fenomeno non è, né potrà mai essere, come a volte malignamente si insinua, motivo di rammarico; salvo il vago timore, fortunatamente privo di riscontri, che la rarefazione sul territorio delle procure militari possa costituire un disincentivo alla pur doverosa comunicazione di quelle notizie di reato concernenti fatti di non rilevante entità.

La contrazione del numero di procedimenti per un verso risente ancora della progressiva applicazione di più adeguati criteri di iscrizione, che consentono di evitare lo svolgimento di attività che si presentano come sicuramente prive di sbocchi processuali, per altro verso va positivamente letto come segno che nelle Forze armate e nei Corpi militari dello Stato il rispetto della legalità costituisce un valore sempre più diffuso.

Tale positivo sviluppo procede di pari passo e in buona misura scaturisce dalla sempre maggiore attenzione per la formazione etico-professionale che viene rivolta non solo ai militari alle prime armi, ma anche al personale con ampia esperienza di servizio, nella moderna logica che vede nei processi di formazione permanente una via privilegiata per assicurare senso di responsabilità e partecipazione, efficienza operativa e correttezza di comportamenti.

Di ciò occorre dare ampio riconoscimento a tutte le nostre compagini militari.

E' auspicabile, però, che nei percorsi formativi, soprattutto di coloro che sono destinati a svolgere funzioni di polizia giudiziaria militare, si dedichi uno spazio maggiore al diritto penale militare, facendo tesoro della disponibilità sempre manifestata dai magistrati militari a collaborare in questo campo con la loro specifica esperienza e professionalità.

Per restare sul tema, mi sembra opportuno comunque evidenziare che sono proseguite da parte delle procure militari le iniziative volte a intensificare i rapporti con la polizia giudiziaria militare. In particolare, oltre alle occasioni di incontro promosse in sede locale, si è provveduto ad emanare una nota esplicativa volta a chiarire alcuni punti della direttiva adottata nell'anno 2014, nella prospettiva di una sempre più incisiva attuazione del principio di tendenziale uniformità nell'esercizio dell'azione penale, che il procuratore generale militare presso questa Corte è chiamato a perseguire a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 106/2006.

Tali iniziative inoltre vengono incontro all'esigenza, sempre particolarmente sentita da tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria militare e soprattutto dai comandanti di Corpo, di avere indicazioni chiare e univoche sulle modalità di esercizio di una funzione che, nel contesto militare, assume peculiari connotazioni.

Essi comunque possono e devono rivolgersi con fiducia ai magistrati delle procure militari, nella consapevolezza che da questi, e a volte solo da questi, potranno ricevere tutte le indicazioni utili per il corretto ed efficace esplicarsi delle attività di competenza.

Da parte loro i colleghi pubblici ministeri sono chiamati ad offrire con ampia disponibilità tutto il loro

contributo di esperienza e professionalità per indirizzare e agevolare il lavoro della polizia giudiziaria militare.

Riguardo alle tipologie maggiormente ricorrenti di reato militare, confinati in un ambito ormai residuale i reati di mera assenza dal servizio, che una volta costituivano l'illecito tipico dei militari di leva, è da segnalare anche in ambito militare, sia pure con dimensioni non particolarmente preoccupanti, il fenomeno dell'assenteismo, che assume quasi sempre le forme della simulazione d'infermità (79 episodi denunciati in tutta Italia) a cui si affianca la truffa militare.

Si conferma alta la percentuale dei reati contro il servizio e la disciplina, che si attesta nell'ordine di oltre il 65% del totale dei reati iscritti, compresi gli episodi di insubordinazione e abuso di autorità, che costituiscono poco più del 10% del totale.

Nell'ambito dei reati contro il servizio e la disciplina le condotte più frequenti per le quali viene esercitata l'azione penale consistono in violate o forzate consegne, abbandoni di posto, atti di disobbedienza e, come dicevo, simulazioni di infermità.

Si noterà una cospicua incidenza statistica dei reati di danneggiamento, pari a oltre il 28% del totale. Ciò

deriva dalla frequenza con cui avvengono episodi a carattere colposo (soprattutto incidenti stradali), le cui segnalazioni, pur doverosamente effettuate ed esaminate, sfociano rapidamente in provvedimenti di archiviazione per mancanza della richiesta di procedimento da parte del comandante di Corpo o per riscontrata mancanza dell'elemento soggettivo del reato.

Con riferimento ai reati contro la persona devo ribadire quanto già segnalato lo scorso anno circa le condotte a sfondo sessuale.

Il mancato raccordo tra le fattispecie previste in materia dal codice penale e quelle penali militari comporta, ad avviso non solo di chi vi parla, ma anche di molti osservatori, una oggettiva difficoltà nel qualificare giuridicamente le condotte lesive, soprattutto quelle che associano la molestia sessuale all'offesa alla persona nell'ambito di un rapporto gerarchico.

E' inoltre inevitabile il verificarsi di vuoti di tutela, nel momento in cui, ritenuto il reato militare (per il quale si procederebbe d'ufficio o a richiesta di procedimento) assorbito da quello comune, quest'ultimo non venga perseguito per mancanza della querela, nei molteplici e frequenti casi in cui essa è richiesta.

In proposito non va trascurato che l'istituto della querela mal si attaglia soprattutto agli episodi caratterizzati da differenza di grado militare tra autore e vittima, a causa dei possibili per non dire inevitabili condizionamenti a cui quest'ultima può essere sottoposta, in un contesto in cui i vincoli gerarchici esplicano pesantemente i propri effetti anche in contesti estranei allo svolgimento di attività di servizio.

Altro aspetto peculiare che caratterizza l'attività delle procure militari è la significativa quantità di esposti, sia firmati che anonimi, che necessitano di attento esame, anche se in molti casi non sfociano in un procedimento penale.

Si tratta di un lavoro oscuro ma non secondario, tenuto conto che alcuni fatti di particolare gravità purtroppo emergono proprio grazie a tali segnalazioni, che devono essere puntualmente verificate, anche a tutela dei soggetti contro cui sono prodotte.

In ordine alla situazione organizzativa degli uffici, devo segnalare rilevanti criticità derivanti dalla esiguità e tardività nell'assegnazione dei fondi per le missioni del personale civile, ivi compresi, quindi, i magistrati. Si tratta di una carenza che di fatto impedisce il contatto diretto e personale tra i

magistrati delle procure militari e i comandi più periferici, venendo così a precludere la possibilità di instaurare quei rapporti di reciproca conoscenza e fiducia che risultano essenziali per il proficuo svolgimento delle attività di polizia giudiziaria militare.

Sul punto confido vivamente che il Consiglio della Magistratura Militare voglia efficacemente intervenire.

Non posso, inoltre, che concordare con il Presidente Mazzi riguardo alla critica sui più recenti provvedimenti che hanno interessato le dotazioni organiche del personale degli uffici giudiziari militari. Credo che una revisione della materia sia necessaria, quanto meno allo scopo di pervenire ad una più equa distribuzione delle risorse su tutti i livelli funzionali, tenendo conto delle effettive esigenze di ciascun ufficio, così come esse emergono dai carichi di lavoro.

Tali criticità, tuttavia, non offuscano il doveroso senso di gratitudine che ritengo di dover manifestare verso quei tanti settori del Ministero della Difesa e del mondo militare che, ciascuno secondo le proprie competenze e compatibilmente con le risorse disponibili, sono venuti responsabilmente ed

efficacemente incontro alle esigenze rappresentate dagli uffici per il buon funzionamento del servizio.

Colgo, infine, l'occasione per esprimere a tutto il personale civile e militare che presta servizio negli uffici di procura e, in genere, negli uffici giudiziari militari l'apprezzamento più sincero per il lavoro svolto, che consente al nostro plesso giudiziario di operare con efficienza e rapidità.

## CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Nelle analisi dei costituzionalisti si è soliti sviluppare ogni discorso sulla giustizia militare avendo come punto di riferimento cardine l'art. 103 della Carta costituzionale.

E' una scelta pienamente legittima, che trova una molteplicità di spunti nelle ampie ed articolate discussioni che hanno caratterizzato la formazione della norma.

E' noto che i Padri Costituenti dibatterono a lungo e in modo appassionato, ciascuno con la propria sensibilità politica e giuridica, riuscendo infine a trovare un punto di incontro nell'attuale formulazione, che vide prevalere l'orientamento favorevole al mantenimento della giurisdizione speciale dei Tribunali militari,

tanto da prevedere nelle norme transitorie la revisione del solo Tribunale Supremo Militare.

A distanza di quasi settant'anni, il dibattito prosegue pressoché immutato sullo stesso versante anche se, ovviamente, trovano spazio sempre più ampio le analisi in ordine alle ricadute che producono sul sistema di giustizia militare i radicali cambiamenti che hanno interessato e continuano ad interessare l'organizzazione delle Forze armate, le dinamiche della difesa e le modalità di attuazione degli interventi armati, in un contesto internazionale segnato da una vertiginosa e continua evoluzione.

Argomenti tutti di gran pregio, che però ancora oggi non ci hanno liberato dalla ormai stanca e sterile diatriba: “giustizia militare sì – giustizia militare no”. Certo gli interventi legislativi degli ultimi anni non aiutano ad uscire da questo impasse.

Il legislatore, rimasto sordo ai richiami di chi reclama la propedeuticità di una riforma del diritto sostanziale rispetto a qualsiasi adeguamento ordinamentale, per un verso è intervenuto solo per ridurre le dimensioni dell'apparato di giustizia militare, nella pur comprensibile prospettiva di abbatterne i costi ma sacrificando in parte la funzionalità del sistema; per altro verso ha quasi sempre ignorato il settore allorché sono state varate riforme in materia penale

direttamente incidenti anche nel diritto penale militare, sia sostanziale che processuale.

Il Presidente Mazzi ha illustrato con limpida chiarezza la situazione, per cui sul punto non devo spendere altre parole.

Tuttavia, per una sorta di istinto di sopravvivenza, mi lascerò andare a qualche osservazione consapevolmente provocatoria, contando sulla vostra benevola comprensione.

Proverò quindi a lanciare qualche altro sasso nello stagno (o, forse, sarebbe più corretto dire “nella palude”), dicendo subito che secondo me non è corretto porsi domande sul senso che oggi può avere una giurisdizione speciale in materia penale militare se prima non si chiariscono le ragioni per le quali ancora oggi gli interessi militari dello Stato debbano trovare nella giurisdizione, a prescindere dal suo carattere di specialità, il luogo della loro particolare tutela.

Occorre, in altri termini, verificare se, quanto meno in tempo di pace (ammesso che tale definizione abbia ancora una sua attualità), non sia possibile o addirittura auspicabile attribuire al giudice ordinario il compito di punire i reati comuni commessi dai militari, ivi compresi i reati contro la persona e contro la pubblica amministrazione, e lasciare alla sanzione disciplinare il compito di salvaguardare i peculiari

beni-interessi che attengono al buon funzionamento degli apparati militari.

Come ben sappiamo i Costituenti non ebbero dubbi nel ritenere che dovesse essere confermata e legittimata l'esistenza di speciali reati a tutela degli interessi militari dello Stato; anzi, a leggere i lavori preparatori, il problema restò quasi del tutto sotto traccia, tale doveva essere percepita la pacifica evidenza della soluzione.

Emerse però chiaramente che la parallela opzione per il mantenimento dei Tribunali militari non poteva trascurare di considerare la necessità che essi godessero di adeguate garanzie di autonomia e indipendenza.

Anzi, le maggiori critiche alla loro sopravvivenza furono mosse proprio sotto il profilo della dipendenza dall'esecutivo che ne caratterizzava all'epoca la strutturazione.

Il problema, anche se apparentemente accantonato, non poteva non tornare alla ribalta, e furono gli stessi Padri Costituenti a porre le premesse della inevitabile evoluzione, allorché disposero, nell'art. 52, ultimo comma, che: "L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica".

Certo, tutti sappiamo che questa frase, dal contenuto forse un po' enfatico, aveva lo scopo (peraltro, dobbiamo riconoscere, efficacemente perseguito) di

orientare lo sviluppo delle Forze armate della Repubblica verso la loro piena integrazione nel nuovo contesto istituzionale; una sorta di invalicabile baluardo contro ogni devianza che potesse corromperne non solo le finalità ma anche la stessa organizzazione, tenuto conto della possibilità riconosciuta alla legge ordinaria di imporre ai cittadini pregnanti obblighi connessi con la prestazione di un servizio militare.

Tuttavia, se tale fu sicuramente il prioritario obiettivo che mosse il legislatore costituente, sono convinto che è nel rispetto di quel principio, oltre che di quelli posti a salvaguardia dell'esercizio in genere della funzione giurisdizionale, che si inquadra la soluzione adottata dal legislatore del 1981, allorché, nella scelta di mantenere la specialità dei Tribunali militari, ha ritenuto, anche se sotto la spinta referendaria, di adeguarne struttura e organizzazione, assicurando ad essi autonomia e indipendenza.

Ritengo, quindi, che sia costituzionalmente corretto affermare che gli obblighi e i sacrifici che sono richiesti ai militari per il perseguimento delle finalità istituzionali possono essere legittimamente imposti anche facendo ricorso allo strumento penale, ma lo spirito democratico a cui devono informarsi le Forze armate non può che attuarsi offrendo al singolo

cittadino militare le medesime garanzie riconosciute a chi l'uniforme non veste.

In tale ottica, quindi, è l'art. 52 della Costituzione che viene a riempire di senso questo frammento della macchina giudiziaria del nostro paese che è la giustizia militare.

E' nostro specifico dovere, quindi, essere gelosi custodi e sagaci interpreti del ruolo che la Carta fondamentale attribuisce al nostro essere giurisdizione: assicurare il servizio giustizia, pur negli irragionevoli confini della nostra competenza, con autonomia, indipendenza e imparzialità, avendo come punto di riferimento esclusivamente la legge, consapevoli che il nostro quotidiano lavoro è funzionale ad assicurare le garanzie democratiche all'interno dell'organizzazione delle Forze armate, per tutti i militari, di qualsiasi grado e livello.

Queste considerazioni, però, pur corrette in linea di principio ed essenziali per alimentare di senso le funzioni svolte dai magistrati militari, vanno calate nel concreto della realtà in cui ci muoviamo, che è sì quella delle Forze armate e della loro incessante e rapida evoluzione nel contesto del quadro costituzionale, ma è anche quella della giustizia penale, delle sue regole e delle sue tendenze, a cui anche la giustizia militare è soggetta.

In tale prospettiva non è chi non veda la straordinaria evoluzione che, nonostante la non agevole decifrabilità delle linee guida seguite dal legislatore, sta interessando il sistema penale nel suo complesso e che incide profondamente anche sul sistema penale militare.

Principi tradizionalmente considerati come pilastri insostituibili della nostra concezione del diritto penale subiscono incrinature di cui non sempre è facile cogliere portata e conseguenze, ma che già qui ed ora producono effetti di notevole portata.

Pensiamo all'inquadramento dello strumento penale come *extrema ratio*, messo in crisi da arcigni inasprimenti sanzionatori, realmente attuati o anche solo paventati, volti in prevalenza a soddisfare le spinte dell'opinione pubblica contro quei fenomeni criminosi avvertiti come particolarmente odiosi.

E pensiamo, per converso, al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, messo in crisi, probabilmente con buona dose di ragionevolezza, dalla introduzione della non punibilità per particolare tenuità del fatto; istituto volto nella sua configurazione anche sostanziale a ricondurre nell'ambito delle regole del diritto la selezione dei casi giudiziari non meritevoli di attenzione sotto il profilo dell'offensività, ma probabilmente destinato soprattutto a perseguire finalità deflative.

Identiche considerazioni possono svolgersi con riguardo sia all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, che rende applicabile la misura anche prima dell'esercizio dell'azione penale, sia alla recente depenalizzazione di condotte ritenute di modesto impatto sociale, in cui l'aspirazione di definire sulla base di nuovi e più attuali parametri la correlazione tra fatto illecito e sanzione appare come un obiettivo del tutto secondario rispetto a quello di alleggerire il carico del giudice penale.

Inoltre, analoghe finalità deflattive, questa volta derivanti dalla necessità di fronteggiare il sovraffollamento carcerario, si insinuano nella configurazione degli istituti volti alla personalizzazione della pena, con il rischio di inquinare le sacrosante logiche rieducative che, sole, dovrebbero ispirarne le dinamiche, in armonia con le esigenze di prevenzione generale.

Sta di fatto che tutti questi interventi, logicamente e funzionalmente ancorati alle peculiarità che connotano la giustizia penale ordinaria, hanno determinato che gli illeciti di non rilevante gravità o sono stati espunti dal novero dei reati o, quando non connotati da abitualità, sono non punibili per la loro scarsa offensività o, comunque, non sono più concretamente sanzionati con la pena carceraria, essendo stata questa

sostituita da una vasta gamma di provvedimenti che solo nominalmente o in via eventuale rievocano il sacrificio della libertà.

A questa evoluzione del sistema penale, la cui effettività sanzionatoria sembra proiettarsi esclusivamente verso gli illeciti di maggiore gravità, si associa logicamente l'espansione delle sanzioni di carattere amministrativo-disciplinare le quali, grazie alla loro immediatezza e concreta afflittività, si mostrano non solo idonee a riempire gli spazi di tutela trascurati o abbandonati dal penale, ma a volte anche più efficaci.

Basti considerare, ad esempio, all'enfasi quasi catartica con cui sono stati presentati mediaticamente i recenti interventi in tema di licenziamento di pubblici dipendenti infedeli, in evidente contrapposizione con una sanzione penale quasi immaginificamente relegata nell'orbita del futuribile.

E' in questa stessa prospettiva che, ovviamente, si inquadra anche l'eliminazione della pregiudiziale penale al procedimento disciplinare, norma estesa recentemente ai militari con il nuovo art. 1393 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare, modificato dall'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 2015, n. 124.

Orbene, io credo che i temi accennati in queste apparenti divagazioni debbano suscitare più di una riflessione sulla tenuta del sistema penale militare.

Infatti, se per un verso la particolare rilevanza degli interessi in gioco è stata determinante nella costruzione ontologica del reato militare e della conseguente reclusione militare, è sotto gli occhi di tutti che nel concreto del suo ordinario lavoro la giustizia militare si occupa di reati che nella quasi totalità dei casi o sono attratti nell'ambito di attuazione degli istituti deflativi che ho prima descritto, tutti doverosamente applicati nel processo penale militare, oppure non comportano l'irrogazione di una pena (sotto la specie della reclusione militare) destinata ad essere effettivamente espiata, tant'è che ironicamente si parla di una giustizia penale senza pena.

A ciò si aggiunga che tutto il complesso e severo armamentario disciplinare previsto dall'ordinamento militare può essere oggi attivato senza attendere la definitiva decisione del giudice e che, soprattutto per i reati esclusivamente militari, normalmente connotati da scarsa gravità, il giudizio penale sembra poter costituire un deterrente solo perché il processo stesso, per dirla con Calamandrei, è economicamente e moralmente una pena, giammai per le sue conseguenze sanzionatorie.

Si pensi ancora alle problematiche, di cui ho più ampiamente trattato lo scorso anno, che possono nascere a causa della interpretazione che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dato dell'art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione, firmato il 22.11.1984, con la nota sentenza "Grande Stevens contro Italia" del 4 marzo 2014, in tema di *ne bis in idem* tra giudizio penale e giudizio disciplinare, quando quest'ultimo comporti una sanzione che per natura, scopo e gravità sia assimilabile a quella penale.

Si consideri infine la strisciante insofferenza verso una giustizia, ancorché speciale, che se è doverosamente disposta a tener conto della peculiarità delle situazioni e dei contesti in cui si commettono i reati militari, è allo stesso tempo inevitabilmente refrattaria a ritenere compatibili con la funzione giurisdizionale quei margini di elasticità negli interventi sanzionatori che invece, soprattutto per le condotte lesive solo del servizio e della disciplina, sono da molti e anche autorevolmente ritenuti opportuni se non addirittura necessari nell'ambito delle organizzazioni militari.

Queste considerazioni credo dimostrino ancora una volta come sia preliminare, rispetto alla questione concernente la specialità della giurisdizione militare, una complessiva rimediazione dei meccanismi di tutela degli interessi militari dello Stato, che prenda atto della radicale evoluzione che ha caratterizzato il

settore, senza trascurare il necessario rispetto di quei principi costituzionali, coessenziali all'esistenza di uno stato di diritto, posti a presidio della democraticità delle istituzioni militari e dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

In questo scenario è chiamato ad intervenire il legislatore, al quale continuiamo a rivolgerci con l'ottimismo della volontà, perché a lui è demandato il compito di trovare più ragionevoli punti di equilibrio nella configurazione del sistema di tutela degli interessi militari, sotto il profilo sia dei rapporti tra sanzione penale e sanzione disciplinare, sia delle conseguenze che tali scelte possono comportare sulla ragionevolezza del mantenimento di una speciale giurisdizione.

A noi, come magistrati militari, spetta solo il compito di tenere accesa la luce sulle questioni attinenti alle funzioni che quotidianamente siamo chiamati a svolgere.

Se non altro nessuno potrà accusarci di aver preferito restare, magari comodamente, al buio.


*ALLEGATI*

**Procura generale militare della Repubblica**  
**presso la Corte Militare di appello**  
*01/01/2015 - 31/12/2015*

	ATTIVITA'	TOT.	I	II	III	IV
<b>1</b>	<b>ATTINENTI A SENTENZE</b>	<b>940</b>				
A)	<i>comunicazioni alla P.G.M. attinenti a sentenze o altri provvedimenti</i>	<b>770</b>	<b>206</b>	<b>204</b>	<b>154</b>	<b>206</b>
	della C.M.A.	124	38	36	31	19
	del Tribunale militare di Verona	240	78	58	37	67
	del Tribunale militare di Roma	224	38	69	47	70
	del Tribunale militare di Napoli	162	46	37	36	43
	del T.M.S.	20	6	4	3	7
B)	<i>esame dei fascicoli</i>	<b>164</b>				
	pervenuti dalla C.M.A.	154	52	40	30	32
	pervenuti dal T.M.S.	10	2	2	1	5
C)	<i>provvedimenti per le esecuzioni</i>	<b>2</b>				
	carcerazioni	1	1	0	0	0
	scarcerazioni		0	0	0	0
	misure di sicurezza	0	0	0	0	0
	condono	0	0	0	0	0
	cumuli	0	0	0	0	0
	pene accessorie	1	0	1	0	0
	differimento pena	0	0	0	0	0
	reintegrazioni nel grado	0	0	0	0	0
D)	<i>revoche sospensive</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E)	<i>requisitorie, pareri e richieste varie</i>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
F)	<i>esame preventivo e visto sugli atti</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>IMPUGNAZIONI</b>	<b>10</b>				
	appelli	8	3	1	4	0
	ricorsi	2	0	2	0	0
	revisioni	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>AVOCAZIONI</b>					
	avocazioni delle indagini ai sensi dell'art. 372	0	0	0	0	0
	avocazioni delle indagini ai sensi degli artt. 409 c.3 e 412 c.2	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>PARTECIPAZIONI AD UDIENZE</b>	<b>101</b>				
	in Corte militare di appello dibattimentale	58	16	16	10	16
	in Corte militare di appello CC	34	7	7	9	11
	in TMS	9	3	2	1	3
	in sostituzione, ai sensi dell'art. 53 c. 3	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>ESECUZIONI</b>	<b>4</b>				
	sopravvenute	2	1	1	0	0
	esaurite	2	1	0	1	0
	rogatorie sopravvenute	0	0	0	0	0
	rogatorie esaurite	0	0	0	0	0


# Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello

Istogramma riassuntivo  
Comparazione anni 2014 - 2015




# Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

Anni 2014 - 2015



# Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica


Comparazione anni 2014 -2015



# Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

*Istogramma analitico*

Anno 2015




## Tempi medi di definizione dei procedimenti

Tempi medi per la richiesta di rinvio a giudizio: 269 giorni


Tempi medi per la richiesta di archiviazione: 153 giorni

### Tempi medi di definizione dei procedimenti suddivisi per le tre Procure Militari

*Richiesta di rinvio a giudizio*



*Richiesta di archiviazione*



## Procure Militari della Repubblica


	Numero complessivo delle iscrizioni nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (Mod. 45)	Procedimenti provenienti dal registro Mod. 45 successivamente iscritti nel registro generale notizie di reato (Mod. 21)
<b>Procura Militare di Verona</b>	499	34
<b>Procura Militare di Roma</b>	609	13
<b>Procura Militare di Napoli</b>	1558	53

## Procedimenti con adozione di provvedimenti relativi alla giurisdizione

	Numero dei procedimenti trasmessi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria	Numero dei procedimenti trasmessi all'Autorità Giudiziaria Militare dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria
<b>Procura Militare di Verona</b>	12	/
<b>Procura Militare di Roma</b>	40	/
<b>Procura Militare di Napoli</b>	20	/

## Procure Militari della Repubblica

Numero complessivo degli anonimi pervenuti ed iscritti a mod. 46



## Procedimenti scaturiti da segnalazioni anonime

*Procura Militare di Verona*

Reato	Consistenza	
	Noti	Ignoti
Truffa militare	2	3
Diffamazione	0	3
Ingiuria ad inferiore	1	0
Acquisto o ritenzione	0	2
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>8</b>



*Procura Militare di Roma*

Reato	Consistenza	
	Noti	Ignoti
Truffa militare	8	4
Diffamazione	1	1
Ingiuria ad inferiore	1	0
Peculato militare aggravato	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>6</b>

*Procura Militare di Napoli*

Reato	Consistenza	
	Noti	Ignoti
Truffa militare	2	3
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

# Militari iscritti nel registro degli indagati nel 2015



## STATO DELL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PER CRIMINI DI GUERRA

### 1. LANGER Hermann

P.G.M. Roma - Proc. N. 3/2006/R.Es. - **Certosa di Farneta**

Data di irrevocabilità della sentenza: **19.10.2006**

- *Procura Generale Francoforte sul Meno, rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*
- *Attesa risposta*
- *In data 15 aprile 2015 l'A.G.Tedesca ha rifiutato la consegna di LANGER Ermann alla Repubblica Italiana*

### 2. STARK Wilhelm Karl

P.M. Verona – Reg. Esec. Sent. Nr. 3/2012 - Proc. N. 172/08 - 80/09  
trasmesso per competenza a PGM presso CMA Roma in data  
26.11.2015

**Monchio (MO) - Valluciole (AR)**

Data di irrevocabilità della sentenza: **02.12.2011** (*irrevocabilità parziale: la sentenza del tribunale militare di Verona è stata impugnata ad opera dei coimputati di Stark. La Corte militare di appello, con sentenza del 26.10.2012, in applicazione dell'art. 587 c.p.p. ha esteso nei confronti di Stark, considerato coimputato non appellante, gli effetti del gravame e lo ha assolto per uno degli episodi a lui ascritti, confermandone per il resto la condanna all'ergastolo. In data 05.02.2013 il difensore di Stark ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte militare di appello*)

- *Pendente mandato di arresto europeo*

### 3. LUHMANN Alfred

P.M. Verona – Reg. Esec. Sent. Nr. 5/2014 - Proc. N. 172/08 - 80/09  
trasmesso per competenza a PGM presso CMA Roma in data  
26.11.2015

**Monchio (MO) - Valluciole (AR)**

### 4. WULF Helmut

P.M. Verona - Proc. N. 3/2010/R.Es. - **Marzabotto**

Data di irrevocabilità della sentenza: **31.10.2008**

- *Procura Generale Francoforte sul Meno, rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*

- *In data 04.03.2013 il Ministero della Giustizia ha comunicato che il procedimento è pendente davanti alla Procura di Darmstadt*
- *In data 13.11.2013 il Ministero della Giustizia ha chiesto lo stato del procedimento all'autorità giudiziaria tedesca.*
- *In data 20 aprile 2015 l'A.G.Tedesca ha comunicato che l'esecuzione è stata rinviata all'8.9.2016*

## **5. KUSTERER Wilhelm Ernst**

P.M. Verona - Proc. N. 4/2010/R.Es. - **Marzabotto**

Data di irrevocabilità della sentenza: **07.10.2008**

- *Procura Generale Karlsruhe, rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*
- *Il Ministero della Giustizia italiano in data 12.11.2013 ha comunicato che l'autorità giudiziaria tedesca, con decreto in data 12.08.2013, ha dichiarato inammissibile l'esecuzione in Germania della pena.*

## **6. NORDHORN Heinrich**

P.M. Verona - **Branzolino - San Tomè (FO)**

Data di irrevocabilità della sentenza: **17.09.2008**

- *Il Ministero della Giustizia italiano in data 28.02.2013 ha comunicato che il Tribunale di Münster, con decreto in data 04.09.2012, ha deciso di non assumere l'esecuzione della condanna, stante la condizione di incapacità del Nordhorn, riconducibile a motivi di salute psichica.*

## **7. SOMMER Gerhard**

P.M. Roma - Proc. N. 89/02/RNR **S.Anna di Stazzema**

Data di irrevocabilità della sentenza: **08.11.2007**

- *Emesso M.A.E. in data 3.03.2008*
- *Rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania in data 25.01.2008*
- *Nessuna risposta*

## **8. KUSTERER Wilhelm Ernst**

P.M. Roma - **San Terenzo - Vinca (MS)**

Data di irrevocabilità della sentenza: **05.07.2011**

- *M.A.E. emesso il 19.11.2012 - non eseguito*
- *In data 12.08.2013 emesso decreto dalle autorità tedesche con cui si nega l'esecuzione della pena in Germania*

## **9. WULF Helmut**

P.M. Roma - **San Terenzo - Vinca (MS)**

Data di irrevocabilità della sentenza: **12.07.2011**

- *Emesso M.A.E. in data 8.06.2013*
- *Attesa risposta*

## **10. MILDE Max Josef**

P.M. Roma - Proc. N. 62/02/RNR **Civitella Val di Chiana**

Data di irrevocabilità della sentenza: **21.10.2008**

- *Emesso M.A.E. in data 28.04.2011*
- *Procura Generale Schleswig Holstein: rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania in data 8.06.2011*
- *Corrispondenza in corso*

## **11. RISS Johann Robert**

P.M. Roma - Proc. N. 2/13 R.Es. **Padule di Fucecchio (PT)**

Data di irrevocabilità della sentenza: **17.03.2013**

- *Emesso M.A.E. in data 02/07/2013*
- *Arresto negato dalla P.G. di Monaco di Baviera*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania in data 11.02.2014*

## **12. STORK Alfred**

P.M. Roma - Proc. Nr. 2/2014 R.Es. **Cefalonia**

Data di irrevocabilità della sentenza: 14/10/2014

- *Emesso M.A.E. in data 1.12.2015*

# Numero di militari iscritti nel registro degli indagati

Confronto 2014 - 2015

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
<b>REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE</b>								
<i>Esecuzione indebita disegni; introduzione clandestina; possesso mezzi spionaggio</i>	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Offesa all'onore e al prestigio del presidente della repubblica</i>	2	1	0	0	0	0	2	1
<i>Procacciamento o rivelazione di notizie riservate</i>	0	0	0	2	0	1	0	3
<i>Vilipendio della repubblica, istituzioni, forze armate</i>	1	0	0	1	0	1	1	2
<b>REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA</b>								
<i>Abbandono di posto o violata consegna</i>	34	37	38	38	34	59	106	134
<i>Acquisto o ritenzione di effetti militari</i>	12	10	9	11	8	3	29	24
<i>Allontanamento illecito</i>	3	6	6	6	3	2	12	14
<i>Danneggiamento colposo di edifici militari</i>	2	4	1	1	1	0	4	5
<i>Danneggiamento di edifici militari</i>	1	0	0	1	8	18	9	19
<i>Diserzione</i>	6	8	20	17	33	23	59	48
<i>Diserzione immediata</i>	0	2	0	0	1	0	1	2
<i>Disobbedienza</i>	35	27	9	14	10	17	54	58
<i>Distruzione colposa o deterioramento colposo di cose mobili militari</i>	113	197	0	21	98	19	211	237
<i>Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare</i>	3	3	6	7	41	24	50	34
<i>Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare</i>	7	6	28	13	46	25	81	44
<i>Distruzione o deterioramento di cose mobili militari</i>	8	2	103	106	95	24	206	132
<i>Distruzione o sabotaggio di opere militari</i>	0	0	2	2	2	1	4	3
<i>Divulgazione di notizie segrete o riservate</i>	1	0	0	0	3	4	4	4
<i>Forzata consegna</i>	1	2	2	1	0	1	3	4

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015

**segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA**

<i>Insubordinazione con minaccia o ingiuria</i>	25	30	21	22	21	21	67	73
<i>Insubordinazione con violenza</i>	4	3	2	2	2	1	8	6
<i>Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile</i>	0	0	4	1	0	1	4	2
<i>Istigazione di militari a disobbedire alle leggi</i>	0	0	0	0	1	0	1	0
<i>Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri</i>	2	0	0	0	1	0	3	0
<i>Minaccia o ingiuria a un inferiore</i>	11	24	10	13	35	22	56	59
<i>Omessa presentazione in servizio</i>	14	4	3	2	3	1	20	7
<i>Omesso impedimento di reati militari</i>	0	7	0	0	0	0	0	7
<i>Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi doveri servizio militare</i>	0	0	0	1	39	27	39	28
<i>Procurata infermità per sottrarsi permanentemente al servizio militare</i>	0	0	1	0	0	0	1	0
<i>Procurata infermità per sottrarsi temporaneamente al servizio militare</i>	1	0	0	0	2	0	3	0
<i>Simulazione di infermità</i>	46	34	16	17	0	0	62	51
<i>Ubriachezza in servizio</i>	4	3	12	6	1	2	17	11
<i>Violazione o sottrazione di corrispondenza commessa dall'addetto servizio postale</i>	0	0	0	2	0	1	0	3
<i>Violenza a inferiore</i>	9	12	3	5	11	5	23	22

**REATI CONTRO LA PERSONA**

<i>Diffamazione</i>	29	15	36	35	30	32	95	82
<i>Ingiuria</i>	29	32	32	30	6	2	67	64
<i>Lesione personale</i>	7	3	8	3	0	1	15	7
<i>Lesione personale grave o gravissima</i>	3	2	0	1	0	1	3	4
<i>Minaccia</i>	6	6	3	12	5	2	14	20
<i>Percosse</i>	2	1	7	4	1	0	10	5

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
<b>REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE</b>								
<i>Appropriazione cose smarrite o avute per errore o caso fortuito</i>	0	2	0	1	0	0	0	3
<i>Appropriazione indebita</i>	2	2	2	3	0	0	4	5
<i>Collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza</i>	9	7	0	1	11	5	20	13
<i>Furto a danno dell'Amministrazione</i>	6	2	1	11	62	44	69	57
<i>Furto d'uso</i>	0	2	0	3	0	0	0	5
<i>Furto militare</i>	7	15	4	25	42	33	53	73
<i>Malversazione a danno di militari</i>	2	0	0	0	0	0	2	0
<i>Peculato</i>	14	5	12	31	34	26	60	62
<i>Ricettazione</i>	0	0	5	0	0	2	5	2
<i>Truffa</i>	7	16	30	52	4	1	41	69
<i>Truffa a danno dell'amministrazione</i>	21	9	44	29	134	98	199	136
<b>REATI DI FALSO</b>								
<i>Falso in fogli di licenza, di via e simili</i>	1	1	4	0	10	3	15	4
<i>Usurpazione di decorazioni o distintivi militari</i>	0	0	0	1	0	4	0	5
<b>TOTALE</b>								
	490	543	484	554	838	557	1812	1654